

Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AQUILA - Sentenza 24 maggio 2022, n. 278

**Tributi - Contenzioso tributario - Contributo unificato -
Applicazione - Per ciascuno degli atti oggetto di impugnazione**

D. ha proposto ricorso avverso l'atto di regolarizzazione del pagamento del Contributo Unificato Tributario n. Z20 2021 xxx C con riferimento all'appello RGA nr. 43/2021 emesso dall'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo, in persona del responsabile p.t., notificato a mezzo pec in data 25.02.2021.

Con il ricorso in appello R.G. n. 43/21 l'attuale ricorrente aveva impugnato n. 2 avvisi di intimazione di pagamento versando € 30,00 a titolo di C.U.T.; in data 23.02.2021 veniva notificato l'atto n. Z20 2021 xxx 1 con il quale l'Ufficio chiedeva la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato relativo al ricorso in appello per un valore di € 240,00 per insufficiente versamento rispetto al numero degli atti impugnati. Successivamente, a seguito della presentazione di istanza di autotutela, con atto Z20 2021 xxx C del 25.02.2021 l'Ufficio accoglieva parzialmente rideterminando l'importo del C.U.T., avendo sommato le due intimazioni di pagamento e le prodromiche cartelle di pagamento per un totale di € 180,00 al quale veniva sottratto l'importo già corrisposto pari a € 30,00; detto atto annullava e sostituiva il precedente atto n. Z20 2021 xxx del 22.02.2021. L'attuale ricorrente in data 09.03.2021 presentava una nuova istanza di autotutela avverso l'atto di regolarizzazione, respinta in data 17.03.2021, confermando il precedente atto di regolarizzazione oggetto del presente gravame; in data 23.04.2021 il ricorrente provvedeva al saldo del C.U.T. nella misura ritenuta dovuta di € 30,00 e quindi per complessivi € 60,00. L'ufficio ha depositato atto di controdeduzioni.

All'udienza dell'11.05.2022, la lite veniva discussa in camera di consiglio; esaminata la documentazione allegata agli atti, sentito il relatore, la controversia veniva ritenuta per la decisione.

Motivi della decisione

La Commissione osserva come il ricorso non sia fondato e debba pertanto essere rigettato. Il ricorrente assume la violazione o falsa applicazione dell'articolo 14, comma 3 bis, D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che così dispone: "Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito." La regolarizzazione del pagamento del C.U.T. (atto n. Z20 2021 xxx C) si basa sull'insufficiente versamento dello stesso, rispetto all'importo dovuto, a seguito di rideterminazione del numero degli atti impugnati (in numero di 6) e del rispettivo valore. In effetti, mentre il ricorrente sostiene di aver impugnato soltanto le due intimazioni di pagamento, appare evidente che devono essere comprese nell'impugnazione anche le quattro ingiunzioni di pagamento, atti prodromici ai quali il C.U.T. va applicato in quanto anch'essi impugnati. Trattandosi sostanzialmente di un ricorso in appello cumulativo il contributo in questione deve essere pagato per ognuno degli atti oggetto di impugnazione. Del tutto condivisibile appare l'interpretazione secondo cui la circostanza che gli atti (di riscossione e i relativi atti presupposti) siano contestualmente autonomamente impugnabili e, sotto il profilo procedurale, interdipendenti non

faccia venire meno la loro assoggettabilità individuale al contributo unificato, laddove (come nel caso in esame) l'impugnazione è espressamente riferita agli atti prodromici; in tal caso è evidente (in applicazione dell'articolo 14 citato) che il C.U.T. è dovuto su ogni atto. Tutte le considerazioni che precedono devono ritenersi assorbenti di ogni altra deduzione ed eccezione dalle parti sollevate. Le spese di giudizio vanno dichiarate integralmente compensate per la particolare natura della materia, priva di una consolidata giurisprudenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, sul ricorso di D., così provvede:

- Rigetta il ricorso;
- Dichiarare compensate le spese di giudizio.